

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Good Shepherd International Foundation – Ente del Terzo Settore".

Parte 1

Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è corrente una fondazione senza scopo di lucro denominata "Good Shepherd International Foundation - Ente del Terzo Settore (ETS)" o in forma abbreviata "Good Sheperd International Foundation – ETS" (di seguito la "Fondazione").
- 1.2 La Fondazione è stata istituita nel 2007 dal Consiglio Generale della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore (di seguito, la "**Congregazione**") con lo scopo di assistere e servire la Congregazione nella sua missione. La Congregazione è un ordine religioso creato formalmente nel XIX secolo, ma con radici che risalgono al XVII secolo, per aiutare le persone in difficoltà, in particolare donne e bambini, ed è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1996 come Organizzazione Non Governativa con statuto consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). La Fondazione si ispira ai principi e alle pratiche della Congregazione. L'Assemblea dei Fondatori e il Consiglio Direttivo riconoscono l'importanza della relazione di interdipendenza tra la Congregazione e la Fondazione come co-creatori della missione.
- 1.3 La Fondazione è regolata dallo statuto (di seguito lo "**Statuto**"), dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il "**Codice del Terzo Settore**"), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 2 - Denominazione

- 2.1 La Fondazione è denominata: "Good Shepherd International Foundation – Ente del Terzo Settore".
- 2.2 L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS dovrà essere utilizzato nella denominazione della Fondazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Sede legale e articolazioni territoriali

- 3.1 La Fondazione ha sede legale a Roma.
- 3.2 Il consiglio direttivo della Fondazione (di seguito il "**Consiglio Direttivo**"), con delibera dei suoi membri, può decidere di modificare la sede legale, all'interno del Comune di Roma, senza la necessità di modificare lo Statuto.
- 3.3 Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'apertura o la chiusura di sedi secondarie, in Italia o all'estero, qualora ciò sia ritenuto necessario per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Art. 4 – Durata

- 4.1 La Fondazione non ha durata limitata nel tempo.

Marianna Peroni teste

Hubert Hendrikus Maria Jansen
Giovanni Battista Di Francesco teste



Parte 2

Finalità, Scopi e Attività di Interesse Generale

Art. 5 – Finalità

- 5.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, ovvero di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, senza alcuna discriminazione di carattere politico, religioso o razziale.
- 5.2 La Fondazione ha lo scopo di promuovere la dignità umana e di cooperare per lo sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di aiuti umanitari, la raccolta di fondi, l'assistenza tecnica, la formazione e il sostegno allo sviluppo organizzativo, in relazione ai programmi affiliati alla Congregazione, che operano a favore delle popolazioni locali e, in particolare, delle donne e dei bambini, per rimuovere le cause che generano povertà e ingiustizia, attraverso:
- a) la promozione e il sostegno delle capacità di auto-organizzazione economica, sociale e culturale delle popolazioni locali, per promuovere il superamento delle ingiustizie sociali, in particolare quella di genere, la promozione dei diritti umani, della dignità della donna e la difesa della pace;
 - b) l'affermazione della responsabilità comune a tutte le Nazioni del mondo di far seguire fatti e comportamenti coerenti ai principi della promozione della dignità umana, dei diritti delle donne, della partecipazione democratica e della cooperazione internazionale;
 - c) sviluppare iniziative che favoriscano le trasformazioni sociali, economiche e culturali, con programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo, aiuti umanitari, salvaguardia della pace e dei diritti umani, promozione umana, sanitaria, educativa, ambientale, contrasto al traffico di esseri umani, promozione dei diritti e della dignità delle donne e dei bambini, direttamente dalla Fondazione o attraverso altre organizzazioni.

Art. 6 – Scopi e attività di interesse generale

- 6.1 La Fondazione esercita le attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/17:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, come previsto dall'art. 5, comma 1) lettera n) del D.Lgs. 117/17;
 - beneficenza, sostegno a distanza, erogazione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/17, come previsto dall'articolo 5, comma 1) lettera u) del D.Lgs. 117/17;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, come previsto dall'art. 5, comma 1) lett. w) del D.Lgs. 117/17;
 - accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, come previsto dall'articolo 5, comma 1) lettera r) del D.Lgs. 117/17;
 - attività commerciali, produttive, educative e di informazione, promozione, rappresentanza svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1) lettera o) del D.Lgs. 117/17;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, comprese le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/17, come previsto dall'articolo 5, comma 1) lettera i)" e lettera e) del D.Lgs. 117/17.

6.2 Per raggiungere efficacemente questi obiettivi la Fondazione può:

- a) raccogliere fondi attraverso campagne di sensibilizzazione, predisponendo progetti per azioni specifiche, partecipando a bandi di gara indetti da organizzazioni pubbliche o private, nazionali o sovranazionali;
- b) destinare i fondi eventualmente disponibili alla realizzazione diretta di progetti di solidarietà sociale e di aiuto umanitario o erogare le somme a enti o organizzazioni riconosciute che operano a favore di persone svantaggiate, sia a livello nazionale che internazionale, anche nel campo delle adozioni a distanza e internazionali, con particolare riguardo a quelle promosse dalla Congregazione;
- c) impegnarsi direttamente a sviluppare attività educative per aumentare la comprensione dei problemi da parte dell'opinione pubblica e promuovere iniziative di educazione interculturale per orientare positivamente le dinamiche di cambiamento della società civile sia in Italia che nel resto del mondo;
- d) promuovere l'organizzazione e l'implementazione di tutti i servizi che possano contribuire all'integrazione nella società civile della popolazione immigrata e, in particolare, delle donne vittime di tratta;
- e) implementare e, conseguentemente, realizzare e svolgere attività di formazione ed educazione propedeutiche e preliminari, anche nei settori dell'aggiornamento professionale, sia nei confronti del personale che collabora e condivide gli scopi della Fondazione, sia nei confronti di una base più ampia di beneficiari delle attività della Fondazione, quali giovani, donne, migranti, nell'ambito di progetti comunitari nazionali o locali;
- f) operare per la diffusione, la promozione, l'informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche sopra indicate. In tal senso la Fondazione potrà realizzare progetti editoriali, anche relativi alla pubblicazione di libri, periodici, audiovisivi, materiali multimediali, divulgare e diffondere ricerche, atti di convegni e seminari, anche via Internet, e distribuire materiali prodotti da terzi, a contenuto umanitario e sociale;
- g) realizzare e portare avanti iniziative e progetti finalizzati alla promozione del commercio equo e solidale e alla commercializzazione dei prodotti realizzati dalle missioni della Congregazione, anche in collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali senza scopo di lucro, sostenere i Paesi in via di sviluppo in tutte le sedi decisionali a tutti i livelli, locali, nazionali, internazionali, contribuendo all'affermazione dei diritti umani, della pace e della dignità della donna.

Art. 7 - Attività diverse

7.1 La Fondazione, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, può svolgere attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, sulla base e nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, tenendo conto di tutte le risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a tutte le risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in attività di interesse generale.

7.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà:

Hubertus Heroldine Maria Jauer
Giuseppe Battista di Francesco Teste
Marianna Peroni Teste



- a) effettuare e compiere tutte le operazioni ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi;
- b) in partnership con le popolazioni dei Paesi in cui la Congregazione è presente o ha avuto una presenza, operare a favore dello scambio di risorse, competenze e *know how*, anche sulla base dell'utilizzo, nel rispetto delle leggi vigenti, di personale qualificato locale e internazionale;
- c) per approfondire la conoscenza dei fattori socio-economici e politici che determinano le condizioni di marginalità, sottosviluppo e instabilità nei Paesi in via di sviluppo, la Fondazione può condurre ricerche e indagini, sulla base di analisi, anche in collaborazione con enti di ricerca, istituti di formazione, università, a livello nazionale e internazionale. Al fine di diffondere i risultati di tali ricerche e indagini, la Fondazione potrà organizzare seminari, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, ulteriori seminari, workshop, ritiri spirituali, anche e sempre in conformità con gli scopi e le finalità umanitarie, sociali e missionarie della Fondazione;
- d) la Fondazione potrà inoltre svolgere attività di assistenza tecnica a favore di enti e organizzazioni pubbliche e private, per quanto riguarda la progettazione, la gestione, la rendicontazione e le iniziative di ricerca e studio, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione interculturale, la promozione dei diritti umani, la formazione e l'educazione;
- e) potrà inoltre stipulare e concludere accordi, intese o contratti di qualsiasi genere, specie o natura, per il finanziamento delle attività deliberate, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prestiti e mutui a breve o anche a lungo termine, nonché acquistare la piena proprietà, o anche solo il diritto di superficie, di edifici e beni immobili in genere, stipulare patti e convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti e organizzazioni pubbliche o private, ritenuti opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) gestire beni, anche donati alla Fondazione, lasciti o donazioni, di cui sia proprietaria, locatrice o usufruttuaria in base a qualsiasi regime giuridico.

Art. 8 – Collaborazioni

- 8.1 La Fondazione può collaborare con altri soggetti, pubblici o privati, per lo sviluppo di iniziative e progetti, in relazione o per il raggiungimento dei propri scopi.
- 8.2 Può partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia finalizzata, direttamente o indirettamente, al raggiungimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione stessa.
- 8.3 La Fondazione può anche, se lo ritiene opportuno, partecipare alla costituzione di tali organizzazioni e organismi.

Parte 3

Patrimonio, Risorse, Personale e Strutture

Art. 9 – Patrimonio e risorse

- 9.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
 - a) gli importi conferiti in sede di costituzione;
 - b) beni immobili e titoli, donazioni, offerte e lasciti testamentari, elargizioni, contributi di enti e organizzazioni pubbliche e private o di privati e ogni altro bene di cui possa disporre, in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- c) riserve accantonate con eventuali utili, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) ogni altro incremento derivante dall'attività economica, finanziaria e patrimoniale, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

- 9.2 I contributi versati al patrimonio possono essere di qualsiasi importo e sono, pertanto, a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, le somme conferite alla Fondazione e, come detto, destinate al patrimonio, potranno mai essere restituite.
- 9.3 I contributi di questa natura non danno diritto ad alcuna partecipazione alla Fondazione e, in particolare, non danno luogo a titoli azionari, o a forme analoghe di garanzia finanziaria, trasferibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 9.4 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i contributi pubblici o privati, le entrate derivanti da eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, ed i ricavi delle attività diverse costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Le risorse della Fondazione, compresi eventuali ricavi, rendite e proventi, comunque denominati, sono impiegate per lo svolgimento delle attività statutarie al solo fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
- 9.5 Quando il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del Codice del Terzo settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo.

Art. 10 - Personale e strutture

- 10.1 Per l'organizzazione e la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione si avvarrà, oltre che di personale dipendente, dell'apporto gratuito di volontari, anche in servizio civile, , che condividano gli scopi e le finalità della Fondazione.
- 10.2 Il rapporto tra i volontari e la Fondazione sarà disciplinato da un regolamento specifico che, in conformità con il presente Statuto, tutelerà i diritti dei volontari, in particolare per quanto riguarda le coperture assicurative e i contributi previdenziali, in conformità con le norme che regolano i suddetti programmi di servizio civile, le organizzazioni di volontariato e la cooperazione allo sviluppo, nella misura in cui sono applicabili.

Parte 4

Organi della Fondazione

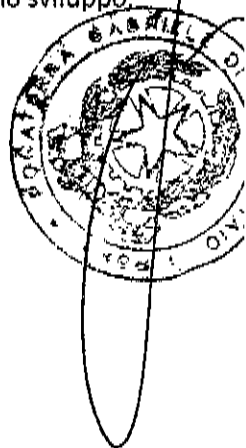
Art. 11 - Organi

- 11.1 Gli Organi della Fondazione sono i seguenti:

- a) Assemblea dei Fondatori;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo;

Marina Peroni teste

*Hubertus Humboldt Bona Jansen
Giovanni Battista Di Francesco teste*



- d) Presidente e Vicepresidente;
- e) Direttore;
- f) Tesoriere;
- g) Organo di controllo.

Art. 12 - Assemblea dei Fondatori

- 12.1 L'Assemblea dei Fondatori rappresenta la Congregazione fondatrice ed è composta dalla **Superiora Generale della Congregazione** e dalle **Consigliere Congregazionali** che formano il **Consiglio Generale della Congregazione**. Il Consiglio è nominato ogni sei anni e il mandato dell'Assemblea dei Fondatori coincide con quello del Consiglio, secondo le regole stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto della Congregazione.
- 12.2 La prima Assemblea dei Fondatori è nominata all'atto costitutivo dal Fondatore, successivamente la Congregazione notificherà la nuova Superiora Generale e le nuove Consigliere ad ogni elezione.
- 12.3 L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di stimolare, ispirare e consultare il Consiglio Direttivo, di nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo, di vigilare sull'attuazione delle sue deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
- 12.4 L'Assemblea dei Fondatori esprime il proprio parere al Consiglio Direttivo in merito al Piano Strategico e al Piano Finanziario che regolano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione, assicurandone l'allineamento con i valori, l'etica e il patrimonio della Congregazione, nonché con le priorità della missione della Congregazione.
- 12.5 L'Assemblea dei Fondatori può inoltre istituire e costituire - qualora lo ritenga utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione - Comitati di ricerca o consultivi, nominandone i membri e conferendo a tali organi le opportune funzioni e determinandone la durata.
- 12.6 Non si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs. 117/17.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

- 13.1 La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, i cui membri, in numero minimo di sette e massimo di undici, sono nominati e revocati dall'Assemblea dei Fondatori. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in occasione dell'approvazione dell'atto costitutivo della Fondazione. Ciascuno dei Consiglieri resta in carica per sei esercizi e può essere riconfermato dopo tale periodo dall'Assemblea dei Fondatori.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, per decidere le iniziative da intraprendere e i criteri da seguire per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi e delle finalità della Fondazione. Si stabilisce espressamente che:
 - a) gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per il perseguimento delle attività di interesse generale della Fondazione.
- 13.3 Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre:
 - a) approvare, sentita l'Assemblea dei Fondatori, il Piano Strategico e Finanziario della Fondazione, vigilando, monitorando e controllando l'attuazione, nonché la conformità nell'utilizzo dei contributi;

- b) approvare il bilancio annuale, secondo le disposizioni di legge di volta in volta vigenti, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Fondatori entro 30 giorni;
- c) approvare, se previsto dalla normativa di settore, anche il bilancio sociale annuale secondo le disposizioni di legge di volta in volta vigenti, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei fondatori entro 30 giorni;
- d) deliberare, sentita l'Assemblea dei fondatori, eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri;
- e) deliberare lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'articolo 22;
- f) deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, effettuate per atto pubblico, nonché di lasciti e altre eredità, con beneficio d'inventario;
- g) approvare, sentita l'Assemblea dei Fondatori, il Piano Strategico e Finanziario che regola le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione, vigilando, monitorando e controllando l'attuazione delle delibere e dei programmi, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- h) nominare il Presidente e il Vicepresidente.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, con almeno sette giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con almeno due giorni di preavviso mediante telegramma, fax, e-mail e qualsiasi altro mezzo che garantisca la ricezione.

13.5 Per la validità della convocazione del Consiglio Direttivo è richiesto il quorum della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario.

13.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro del Consiglio direttivo più anziano presente.

13.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio.

13.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, ove necessario, anche con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con collegamento audio/video, purché:

- a) i partecipanti possano partecipare contemporaneamente alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) il Presidente della riunione possa accertare l'identità dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; e
- c) il soggetto deputato alla redazione del verbale sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.9 Il Consiglio può delegare i propri poteri a due o più dei suoi membri, in conformità alla legge. Nel caso di organo collegiale, è denominato Comitato Esecutivo. Il Presidente è membro di diritto del Comitato esecutivo. Il Consiglio potrà inoltre istituire dei Comitati Non Esecutivi con funzioni consultive e di indirizzo.



Harbori Harburi Zaria Jansen
Giovanni Battista Di Francesco teste
Nazario Pioni teste

- 13.10 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che le stesse non siano iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore o si dimostri che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 - Il Presidente e il Vicepresidente

- 14.1 Il Presidente della Fondazione viene nominato in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo e rimane in carica per uguale durata. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutti i poteri pro tempore ed indice l'elezione di un nuovo Presidente entro tre mesi.
- 14.2 Il primo Presidente è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.
- 14.3 Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- 14.4 Il Presidente è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la sola eccezione dei poteri riservati dalla legge al Consiglio Direttivo. Risponde esclusivamente al Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare procuratori.
- 14.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando quest'ultimo non è in grado di svolgerle. Il semplice fatto che il Vicepresidente agisca in assenza del Presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Il Direttore

- 15.1 Il Consiglio Direttivo, dopo aver consultato l'Assemblea dei Fondatori, nomina anche un Direttore, che non deve essere necessariamente un membro, conferendogli i necessari poteri.
- 15.2 Il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e risponde direttamente al Consiglio stesso.
- 15.3 Il Direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può farsi assistere da personale della Fondazione che, su sua indicazione, possono partecipare alle stesse riunioni.
- 15.4 Il Consiglio Direttivo delibera anche sull'eventuale retribuzione del Direttore, nonché sui termini e le condizioni del suo incarico, mediante la stipula di un apposito contratto. Senza pregiudizio per le ulteriori prerogative della sua carica, il Consiglio Direttivo conferisce al Direttore, all'atto della nomina, adeguati poteri affinché, congiuntamente al Presidente, compia le operazioni bancarie necessarie per l'attuazione degli scopi statuari della Fondazione.

Art. 16 - Il Tesoriere

- 16.1 Dopo aver consultato l'Assemblea dei fondatori, il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, che non deve essere necessariamente un membro e che è responsabile delle questioni economiche, del reperimento dei fondi necessari per sostenere le attività e i progetti della Fondazione. Il Tesoriere tiene i libri contabili, se richiesto, prepara il bilancio consuntivo e preventivo, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità con le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
- 16.2 Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di norma della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi anche di professionisti esterni.

Art. 17 - Organo di controllo

- 17.1 L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei fondatori, che decide anche in merito alla sua composizione. È composto da uno o tre membri, che non devono essere membri del Consiglio Direttivo, con adeguate qualifiche professionali, che hanno il compito di verificare la correttezza della gestione in relazione allo Statuto e alle leggi e applicabili, redigendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.
- 17.2 I membri dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia composto da un Collegio di tre membri, almeno uno di essi deve essere in possesso di tali requisiti.
- 17.3 Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore all'atto dell'approvazione dell'atto costitutivo. I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 17.4 In particolare ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/17, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può altresì esercitare, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo svolge anche compiti di vigilanza sul rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale è stato redatto nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto dei risultati del monitoraggio effettuato dall'Organo di controllo.
- 17.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti potrà essere affidata all'Organo di controllo che, in tal caso, sarà composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Inoltre, fermo restando quanto sopra, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale possono essere nominati discrezionalmente dal Consiglio Direttivo anche laddove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. In ogni caso l'attività di revisione legale dei conti sarà effettuata alla luce delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 117/17

Art. 18 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

- 18.1 Il Segretario assiste il Presidente nello svolgimento delle attività necessarie all'amministrazione della Fondazione.
- 18.2 Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali della Fondazione. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
- 18.3 Il Segretario è responsabile del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del o dei Comitati Non Esecutivi nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto.

Parte 5

Disposizioni finali

Art. 19 - Libri sociali

Hebertus Hebertus Maria Joubert
Giovanni Battista Di Francesco teste
Marianna Peroni teste



- 19.1 I libri sociali della Fondazione sono tenuti da ciascun organo della Fondazione. I componenti degli organi della Fondazione e i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali della Fondazione facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Esercizio finanziario

- 20.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Modifiche allo Statuto

- 21.1 Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo per iscritto, per atto pubblico e con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, previa consultazione dell'Assemblea dei fondatori.

Art. 22 – Scioglimento

- 22.1 Nei casi previsti dalla legge o in caso di accertata impossibilità di proseguire l'attività della Fondazione, il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Fondatori, delibera all'unanimità lo scioglimento della Fondazione. In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dallo Statuto o dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Rinvio

- 23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/17, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Huberto Hendrikus Maria Jansen

Massimiliano Peroni teste

Giovanni Battista Di Francesco teste

